

Relazione illustrativa

Modulo I - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	DATA DEL PRE-ACCORDO CON LA PARTE SINDACALE 28.12.2017 DATA FIRMA CONTRATTO 29.12.2017
Periodo temporale di vigenza	1 GENNAIO 2017 – 31 DICEMBRE 2017
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (nome e cognome/ruolo/qualifiche ricoperta): Stefania Caviglia– Presidente Fabio Terrile - Componente Lorella Cella Componente (assente) Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): SIND. FP CGIL SIND. CISL FP SIND. UIL FPL SIND. Diccip R.S.U.: Signor Paolo Merciarì Signor Marco Rabaioli Signor Antonio Comincioli Signor Gabriele Muzio assenti altri componenti Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): SIND. FP CGIL SIND. CISL FP SIND. UIL FPL SIND. CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI (delega ad RSU)
Soggetti destinatari	<i>Personale non dirigente del Comune di Lavagna</i>

Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Si rinvia per un dettaglio esaustivo al Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto
Rispetto dell'iter adempiimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	L'organo interno, poiché l'Ente non ha stanziato risorse di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 non dovrà rilasciare successiva certificazione, in seguito alla stipula del presente contratto.
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	L'unica certificazione dovuta è quella del Revisore dei Conti a cui è indirizzata tale relazione. In data 28/12/2017 è stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno (OREF verbale n. 27 del 28.12.2017)
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance 2017 previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 con Delibera del Commissione straordinaria con i poteri della Giunta n. 78 del 16.06.2017
		E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità in uno con il PTPC 2017-2019 atto n. 10 in data 27-01-2017 e l'Amministrazione sta procedendo alla pubblicazione degli atti obbligatori previsti dalle norme sul sito internet all'interno della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ai sensi del D.lgs 33/2013 È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, come da attestazioni dell'OIV pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito Ufficiale dell'Ente
	L'organo di valutazione ha validato la relazione sulla performance relativa all'anno precedente (2016) ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009. La Relazione della Performance relativa all'anno corrente (2017) verrà validata in fase di consuntivazione.	
Eventuali osservazioni:		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;

Per l'anno 2017 già con la determina di costituzione del Fondo il Segretario dirigente risorse umane ha reso indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. b del CCNL 1.4.1999 e dell'art.33 del CCNL 22.1.2004 alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per progressione economica, ecc)(posizione-alta professionalità, indennità educatori nido e in particolare è stato sottratto dalle risorse ancora contrattabili un importo complessivo pari ad € 236.637,18, destinato a retribuire le indennità fisse e ricorrenti già determinate negli anni precedenti.

Per quanto riguarda il contratto decentrato per le risorse all'anno 2017 le delegazioni hanno confermato la destinazione delle risorse già in essere negli anni precedenti, destinando per l'anno:

(i dati sono indicativi in quanto alcune indennità saranno determinabili nella loro esatta misura solo allo scadere del 31.12.2017)

1. Indennità di turno (art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999) € 36.686,69

Si richiama il testo del contratto decentrato siglato nelle a.p. con il quale sono stati definiti i criteri di attribuzione

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999

D) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;

Art. 22 CCNL 14.9.2000

1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente.

3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.

4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.

5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:

- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)

- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)

- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c).

6. L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.

2. Indennità di rischio (art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999) € 8.424,32

Si richiama il testo del contratto decentrato siglato nelle a.p. con il quale sono stati definiti i criteri di attribuzione

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999

D) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;

Art. 37 CCNL 14.9.2000

1. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l'ente.

2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un' indennità mensile di L.40.000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.

3. Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti alla data del 30.6.2000.

Art. 41 CCNL 22.1.2004

1. La misura della indennità di rischio di cui all'art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è rideterminata in € 30 mensili lorde, con decorrenza dal 31.12.2003.

3. Indennità di maneggio valori (art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999) € 1.743,15

(ogni anno si compensa il maneggio dell'a.p.)

Si richiama il testo del contratto decentrato siglato nelle a.p. con il quale sono stati definiti i criteri di attribuzione

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999

D) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;

Art. 36 CCNL 14.9.2000

1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli importi di tale indennità, stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata, possono variare da un minimo di L. 1000 a un massimo di L.3000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.

2. Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1.

4. Indennità di reperibilità (art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999) € 85,51
(per occasionali eventi di allerta meteo protezione civile)

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999

D) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;

Art. 23 CCNL 14.9.2000 e ART. 11 CCNL 5.10.2001

1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di L.20.000 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art.15 del CCNL dell'1.4.1999. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.

2. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.

4. L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

5. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art.38, comma 7 o dell'art.38-bis, con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4. (Introdotta dall'ART. 11 CCNL 5.10.2001)

5. Incentivazione legata a nuovi servizi finanziati ai sensi dell'art. 15 c.5 parte variabile (art. 17, c. 2, lett a. CCNL 01/04/99 e s.m.i.) € 11.337,86

Si richiama la delibera relativa al finanziamento dei proventi dell'art. 208 Cds per il 2017
Viene retribuito il lavoro straordinario necessario nel corso della stagione estiva

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 17 comma 2 lett. a CCNL 1.4.1999

A) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.99.;

Art. 37 CCNL 22.1.2004

1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti.

3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno.

4. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati.

Art. 5 CCNL 31.07.2009

1. Le parti confermano la disciplina dei compensi per produttività dettata dall'art. 37 del CCNL del 22.1.2004, ribadendo gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi. In caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività.

Art.18 D.lgs 150/2009 "Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance"

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, perché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.

2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.

Parere Aran 499-15L1

...Sesta condizione: risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati.

E' evidente che se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l'effettivo conseguimento degli stessi. E' necessario pertanto che le risorse ex art. 15, comma 5 siano sottoposte a condizione (in tal senso, occorre prevedere una specifica clausola nel contratto decentrato). La condizione consiste precisamente nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificati e certificati dai servizi di controllo interno. La effettiva erogazione, pertanto, potrà avvenire solo a consuntivo e nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti nel contratto decentrato.

6. Incentivazione funzioni tecniche (art. 17, c. 2, lett. g CCNL 01/04/99 e s.m.i.) € 10.000,00

Sono stati stanziati fondi per l'incentivazione delle attività tecniche svolte durante la vigenza delle disposizioni di cui al Dlgs. 163/2006; viceversa per quanto riguarda gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Dlgs. 50/2016 si deve rilevare che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 24 del 26 settembre 2017 ha statuito che i nuovi incentivi per le "funzioni tecniche" di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 si presentano, all'evidenza, con caratteristiche diverse rispetto a quelli disciplinati dal previgente codice degli appalti: "questa Sezione delle autonomie, sulla base di un'ermeneusi del dato normativo che ha evidenziato la peculiarità di tali incentivi nonché la non sovrapponibilità del compenso incentivante previsto dall'art. 113, comma 2, del nuovo codice degli appalti all'incentivo per la progettazione di cui all'art. 93, comma 7-ter; d.lgs. n. 163/2006, oggi abrogato, ha affermato che i predetti incentivi sono da includere nel tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici – già previsto dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010 e reiterato dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 – posto che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti e, quindi, di personale (Conferma deliberazione Sezione delle autonomie, n. 7/2017); pertanto si prende atto che il Comune non ha ritenuto possibile incrementare il fondo in quanto non sarebbe stato possibile garantire il rispetto del limite del fondo 2017. Nello stesso senso (richiesta di soprassedere allo stanziamento per non sottrarre risorse ad altre destinazioni) è stata ricevuta in data 20.12.2017 apposita nota da parte delle principali sigle sindacali.

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 17 comma 2 lett. a CCNL 1.4.1999

G) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k).

Art. 4 CCNL del 5/10/2001 comma 3 Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1/4/1999

3. La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996

Art. 113 comma 2 e 3 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico

amministrativo ovvero di verifica di conformita', di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ((ai sensi del comma 2 e')) ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche ((indicate al comma 2)) nonche' tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

7. Incentivazione specifiche attività - ISTAT (art. 17, c. 2, lett. g CCNL 01/04/99 e s.m.i.) € 864,02

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 17 comma 2 lett. a CCNL 1.4.1999

G) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k).

Art. 4 CCNL del 5/10/2001 comma 3 Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1/4/1999

3. La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996

Art. 14 comma 5 CCNL 1.4.1999

5. E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.

8. Quota recupero somme (Art. 4 DL 16/2014 Salva Roma Ter) 139.877,30

Quota annuale delle risorse decentrate finalizzata a compensare le somme indebitamente erogate negli anni precedenti.

Una quota pari ad euro 34.877,30 è stata stanziata in quanto derivante dall'apposito piano di razionalizzazione della spesa: deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 31 Marzo 2016 avente ad oggetto "Piano Triennale di razionalizzazione e

riqualificazione della spesa triennio 2016-2018 ...”, che individua risparmi concretamente individuabili, aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica, approvato ai sensi dell’art. 16 del DL 98/2011 conv. Legge 111/2011) nonché dell’art. 4 del DL 16/2014.

Il risparmio a consuntivo 2016 è stato certificato dal Revisore del conto (verbale n. 25 del 23.12.2017).

Si rammenta che il Comune di Lavagna ha infatti effettuato una ricognizione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale di comparto avviata nel 2012 e conclusa con determinazione, dirigenziale del Segretario generale prot. n.284 del 09/05/2016 avente ad oggetto: "Ricostituzione del fondo delle risorse decentrate anni 2010 e 2015 incluse risorse variabili di cui alla lettera k e 15 comma 5 – rideterminazione tagli dl 78/2010 di cui alla determinazione Reg. di Settore n. 10 del 14/04/2016", dalla quale è risultato necessario recuperare un errato maggior stanziamento di euro 1.111.892,70 relativamente alla ricostruzione 1994-2012.

art. 4 del DL 16/2014.

1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo ~~40~~-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è corrispondentemente incrementato. Nei predetti casi, le regioni adottano misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale ovvero delle misure di cui al terzo periodo.

[ndr Nb la soglia del 25% introdotta dall'art. 22, comma 7, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;

UTILIZZO FONDO	
Totale utilizzo fondo progressioni	183.970,00
Indennità di comparto art.33 ccnl 22.01.04, quota a carico fondo	38.676,00
Indennità educatori asilo nido	3.334,30
fondo per le posizioni organizzative	3.835,38
Alte professionalità (SE PRESENTI NELL'ENTE)	6.821,50
TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI	236.637,18
Indennità di turno	36.686,69
Rischio	8.424,32
Maneggio valori	1.743,15
Reperibilità	85,51
Nuovi servizi finanziati con art. 15 c.5 parte variabile (art. 208 Cds)	11.337,86
Produttività collettiva	0
TOTALE UTILIZZO ALTRE INDENNITA'	58.277,53
Lettera k) primo comma art. 15 FUNZIONI TECNICHE RIF Art. 113 comma 2 e 3 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50	10.000,00
Lettera K) primo comma art.15 RIF - ISTAT	864,02
TOT UTILIZZO LETTERA k)	10.864,02
Quota recupero somme (Art. 4 DL 16/2014 Salva Roma Ter)	139.877,30
TOTALE UTILIZZO FONDO	445.656,03

c) Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;

Risultano attualmente in vigore i seguenti CCDI:

CCDI del 14/10/2015 con il quale sono state determinate le modalità di attribuzione dell'indennità di rischio

CCDI del 14/10/2015 con il quale sono state determinate le modalità di attribuzione dell'indennità di maneggio valori

invariate rispetto a contrattazione nazionale turno e reperibilità

1. Progressioni economiche orizzontali STORICHE (art. 17 comma 2 lett. b CCNL 1.4.1999) € 183.970,00

2. Retribuzione di posizione e di risultato (art. 17 comma 2 lett. c CCNL 1.4.1999) € 3.835,38
solo posizione fino al 28.02.2017

3. Alte Professionalità (art. 8 CCNL 22.1.2004) € 6.821,50
dal 01.03.2017 (n.1)

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia* e *premiabilità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;

La metodologia di valutazione adeguata alle disposizioni del D.lgs 150/2009 risulta adottata con DGC n. 436 del 14.10.2010.

e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali - ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);

Per l'anno 2017 non sono state previste nuove progressioni economiche orizzontali.

f) illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

E' stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2017. Ai sensi dell'attuale Regolamento degli Uffici e dei Servizi ogni anno l'Ente è tenuto ad approvare un Piano della Performance che deve contenere gli obiettivi dell'Ente riferiti ai servizi gestiti.

Con la Delibera n. 78 del 16.06.2017 la Commissione straordinaria con i poteri della Giunta ha approvato il Piano della Performance per l'anno 2017. Tale piano è stato successivamente validato dall'organo di valutazione.

Ai sensi dell'attuale Regolamento degli Uffici e dei Servizi ogni anno l'Ente è tenuto ad approvare un Piano della Performance che deve contenere le attività di processo dell'Ente riferiti ai servizi gestiti ed eventuali obiettivi strategici annuali determinati dalla Commissione straordinaria con i poteri della Giunta.

Il/la Commissione straordinaria con i poteri della Giunta in particolare, con Delibera n. 127 del 07.12.2017 con oggetto "PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA" ha stabilito di incrementare le risorse:

- ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 è stata autorizzata l'iscrizione, fra le risorse variabili, delle somme necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato da attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, per un importo pari a € 11.337,86. In particolare tali obiettivi sono contenuti nella delibera relativa ai proventi dell'art. 208 Cds per l'anno 2017 e sono recepiti negli stanziamenti del Piano esecutivo di Gestione 2017, destinati a retribuire le maggiori prestazioni della Polizia municipale con prolungamento orari di servizio nel corso della stagione estiva.

Si precisa che gli importi qualora non dovessero essere interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie del fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente.

Tali obiettivi hanno i requisiti di misurabilità ai sensi dell'art. 37 del CCNL 22.01.2004 e sono incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa

- ai sensi della Legge 111/2011, vista la Delibera della Giunta n. 40 del 31.03.2016 di approvazione del Piano di razionalizzazione 2016, è stata autorizzata l'iscrizione tra le risorse variabili dell'importo pari a € 34.877,30, che sono destinati alle finalità dell'art. 4, comma 2 del dl 16/2014 come sopra ampiamente illustrato.

g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

In autotutela l'Amministrazione ha effettuato una verifica straordinaria dei Fondi delle risorse decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, avviata nel 2013 e conclusa nel 2016;

Dalla determinazione dirigenziale del Segretario generale n.284 del 09/05/2016 avente ad oggetto: "Ricostituzione del fondo delle risorse decentrate anni 2010 e 2015 incluse risorse variabili di cui alla lettera k e 15 comma 5 – rideterminazione tagli dl 78/2010 di cui alla determinazione Reg. di Settore n. 10 del 14/04/2016", è risultato necessario recuperare un errato maggior stanziamento di euro 1.111.892,70 relativamente alla ricostruzione 1994-2012;

Con nota prot. n. 32132 in data 10/10/2016 è stato richiesto alla Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Liguria un parere in merito alle modalità di recupero, e con parere n. 39 in data 29/03/2017 la Corte dei Conti ha espresso il parere che sia da escludere che l'Ente possa procedere ad ulteriori forme di recupero diverse da quelle prospettate (nдр: graduale riassorbimento a valere sulle risorse finanziarie degli anni successivi, previsto dal 1° comma dell'art. 4 del decreto legge n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, piani di razionalizzazione di cui al 2° comma del medesimo art.4) anche perché ciò si porrebbe in contrasto con quanto osservato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2014 (emanata a seguito di un approfondimento formalizzato in seno alla Conferenza

Unificata) che esclude, nell'applicazione dei primi tre commi dell'articolo 4, la possibilità di procedere alla ripetizione dell'indebito direttamente sui dipendenti. E conferma che, in caso di mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva decentrata occorre procedere all'integrale recupero delle somme indebitamente erogate a valere sulle risorse a questa destinate, mediante graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli. Infine, occorre ricordare che l'articolo 1, comma 226 della legge n. 208 del 2015, prevede espressamente la possibilità di compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo comma 1, dell'articolo 4 del decreto -legge n. 16/2014, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221 (risparmi sugli uffici dirigenziali), certificati dall'organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma 228 (risparmi conseguenti alla rinuncia alle capacità assunzionali).


Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 16/2014 sono state destinate al recupero di quanto in eccedenza stanziato ed erogato negli anni precedenti le economie realizzate con il piano di razionalizzazione approvato con DGC n. 40 del 31 marzo 2016, rinunciando alla sostituzione di n. 1 dirigente cessato il 6 aprile 2016, certificate a rendiconto 2016 in euro 34.877,30; , come da certificazione del Revisore del conto (verbale n. 25 del 23.12.2017).

Lavagna, aggiornamento 29 dicembre 2017

IL SEGRETARIO GENERALE – d.ssa Stefania Caviglia in qualità di:

Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica

Dirigente responsabile Ufficio risorse umane e funzioni vicarie dirigente servizio finanziario



Vertical line on the left side of the page.

Faint, illegible markings or text in the upper left quadrant.